

CONVENZIONE INTEGRATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di ottobre.

22 - X - 2010

In Roma, Via delle Vergini n. 18, in una sala della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale di "ROMA CAPITALE".

Innanzi a me dottor BRUNO CESARINI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

da una parte

- "**ROMA CAPITALE**", (già "Comune di Roma" ed oggi così denominato in forza del Decreto Legislativo 17 settembre 2010 n. 156 ed in attuazione dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009 n. 42), con sede in Roma, Piazza del Campidoglio Palazzo Senatorio, codice fiscale 02438750586 (che in seguito per brevità potrà essere più semplicemente denominato "Ente"), in persona del dottor Voce Giuseppe nato a _____ il giorno _____, domiciliato in Roma, ove sopra, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Unico per le Espropriazioni del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici, Unità Organizzativa Edilizia Residenziale Pubblica, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 19 marzo 2010, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal vigente Statuto, ed in attuazione delle determinazioni dirigenziali del IX Dipartimento - Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici del giorno 11 maggio 2010 n. 476, nonché del giorno 22 luglio 2010 n. 736 che, in copia autentica, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";

e dall'altra parte

_____, nato a _____ il giorno _____ domiciliato _____ per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione rispettivamente delle seguenti società:

- 1) - " _____ - **SOCIETA' COOPERATIVA** ", con sede in Roma, Via _____, capitale sociale variabile, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero _____ R.E.A.
- 2) - " _____ **SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede in Roma, Via _____ capitale sociale variabile, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale _____ R.E.A.
- 3) - " _____ - **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede in Roma, Via _____ capitale sociale variabile, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale _____, R.E.A.;
- 4) - " _____ - **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.**", con sede in Roma, Via _____ capitale sociale variabile, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale _____ R.E.A.
- 5) - " _____ **SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede in Roma, Via _____ capitale sociale variabile, iscrizione al Registro delle Imprese _____

REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA

4
16/11/2010 A & N. 17623
SERIE AT



di Roma e codice fiscale

R.E.A.

6) - " COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Roma, Via _____, capitale sociale variabile, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale _____ R.E.A. _____ ;

munito degli occorrenti poteri in forza dei vigenti statuti sociali ed a quanto infra autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione che, in estratto autentico, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C", "D", "E", "F", "G" ed "H";

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i quali:

PRELIMINARMENTE

Il signor _____ nelle rispettive qualità sopra indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione rese, contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, di non avere mai ricevuto condanne, così come i membri degli Organi di Amministrazione, tali da comportare l'applicabilità dell'articolo 32 quater del codice penale.

PREMESSO CHE:

1) - con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 986 del 24 marzo 1998 le cooperative edilizie " _____ - SOCIETA' COOPERATIVA ", " _____ SOCIETA' COOPERATIVA", " _____ - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA", " _____ SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.", " _____ SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" e " _____ SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA" sono state ammesse ad usufruire di un finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993 finalizzato alla attuazione di programmi per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione per un periodo non inferiore ad otto anni;

2) - le sopra indicate cooperative, con atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 16 luglio 2001, Repertorio n. 30313, Raccolta n. 14865, registrato a Roma il 19 luglio 2001 e trascritto a Roma I in data 19 luglio 2001 ai n. 42965 e 42966 di formalità, hanno stipulato con il Comune di Roma la prevista Convenzione, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, per la concessione del diritto di superficie (per novantanove anni e rinnovabile per uguale periodo) su aree in Comune di Roma, comprese nel Piano di Zona "B38 MURATELLA" ai fini della realizzazione di alloggi da assegnare in locazione per un periodo non inferiore ad otto anni e precisamente, in forza di tale titolo convenzionale e nel regime giuridico suddetto sono stati concessi:

a) - alla _____ - **SOCIETA' COOPERATIVA** metri cubi residenziali 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali metri cubi 7.649 - settemilaseicentoquarantanove) localizzati sul seguenti comparti:

- **Comparto "E/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la _____ - SOCIETA' COOPERATIVA e la _____ SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particella 851;

- **Comparto "F/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la _____

- SOCIETA' COOPERATIVA e le cooperative
SOCIETA' COOPERATIVA e
EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA, distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 860, 868, 872, 875, 877 e 882;

b) - alla " **SOCIETA' COOPERATIVA**" metri cubi residenziali 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali metri cubi 7.649 - settemilaseicentoquarantanove) localizzati sul **Comparto "F/p"** e da realizzarsi su:

- area di pertinenza esclusiva della SOCIETA' COOPERATIVA distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 857, 862 e 865;

- area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA e le cooperative - SOCIETA' COOPERATIVA e

- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA, distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 860, 868, 872, 875, 877 e 882;

c) - alla " **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**" metri cubi residenziali 13.497 (tredicimilaquattrocentonovantasette) effettivi progettati (virtuali metri cubi 14.997 - quattordicimilanovecentonovantasette) localizzati sul **Comparto "F/p"** da realizzarsi su:

- area di pertinenza esclusiva della SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 858, 863, 866, 870, 859, 867 e 869;

- area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA e le cooperative

- SOCIETA' COOPERATIVA ed SOCIETA' COOPERATIVA, distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 860, 868, 872, 875, 877 e 882;

d) - alla " **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.**" metri cubi residenziali 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali metri cubi 7.649 - settemilaseicentoquarantanove) localizzati sui seguenti comparti:

- **Comparto "B/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. e le cooperative "CONSORZIO


- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." e SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particella 850;

- **Comparto "C/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. e la

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 856 e 881;

e) - alla " **SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** " metri cubi residenziali 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro) effettivi progettati (virtuali metri cubi 7.649 - settemilaseicentoquarantanove) localizzati sui seguenti comparti:

- **Comparto "E/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA e la SOCIETA' COOPERATIVA , distinta in Catasto



Terreni, al foglio 755, particella 851;

- **Comparto "C/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA e la - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particelle 856 e 881;

f) - alla "**SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**" metri cubi residenziali 6.260 (seimila- duecentosessanta) effettivi progettati (virtuali metri cubi 6.955 - seimila- novecentocinquantacinque) localizzati sul **Comparto "B/p"** da realizzarsi su area di pertinenza congiunta tra la SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA e le cooperative "CONSORZIO

- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." e - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. distinta in Catasto Terreni, al foglio 755, particella 850;

3) - la Legge Regionale del Lazio n. 10 del 3 agosto 2004 ha previsto interventi straordinari della Regione, in relazione a situazioni di rilievo sociale, in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche mediante l'erogazione di contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato;

4) - l'art. 29 della Legge Regionale n. 21 dell'11 agosto 2009 avente oggetto "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale" ha introdotto le seguenti modifiche alla succitata Legge Regionale n.10/2004 ed in particolare all'art. 1:

"- comma 2 bis - *I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari della sovvenzione regionale (finanziata in base alla Legge 17 febbraio 1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell'intero importo dovuto, mantengono l'inserimento nella prima fascia di reddito considerato alla data di assegnazione della sovvenzione alla cooperativa senza obbligo di restituzione dell'importo già liquidato;*

- comma 2 ter - *Ai soci delle cooperative di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al decreto - Legge 5 ottobre 1993 n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 493, ancorché erogata nella misura del 30 per cento, si applicano le disposizioni di proprietà degli alloggi. A tal fine le cooperative interessate richiedono alla Regione l'autorizzazione alla trasformazione e provvedono al conseguente adeguamento della convenzione stipulata con i comuni;"*

5) - con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 929 del 4 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 5 del 6 febbraio 2010, la Regione Lazio ha individuato la Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale quale struttura competente a svolgere le attività amministrative atte al rilascio dell'autorizzazione regionale finalizzata alla trasformazione della locazione a termine in proprietà superficaria relativamente agli alloggi delle cooperative in difficoltà economica;

6) - tra le cooperative in difficoltà economica individuate nella succitata deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 929/2009, sono tra l'altro ricomprese le cooperative edilizie - SOCIETA' COOPERATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA, - SOCIETA' COOPERATIVA,

COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA,
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA e SOCIETA'
COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA;

7) - la Regione Lazio - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - ha autorizzato le sotto elencate cooperative, tutte concessionarie del diritto di superficie sul Piano di Zona "B38 Muratella", alla trasformazione della locazione a termine in proprietà superficaria degli alloggi realizzati dalle stesse, con le seguenti determinazioni:

- " **SOCIETA' COOPERATIVA**", determinazione n. B0374 del 28 gennaio 2010;

- " **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", determinazione n. B1530 del 23 marzo 2010;

- alla " **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.**", determinazione n. B1531 del 23 marzo 2010;

- " **SOCIETA' COOPERATIVA** ", determinazione n. B1533 del 23 marzo 2010;


- " **SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", determinazione n. B1528 del 23 marzo 2010;

- " **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", determinazione n. B1462 del 18 marzo 2010;

8) - peraltro, nelle succitate determinazioni, la Regione ha disposto che relativamente alla trasformazione della locazione a termine in proprietà (superficaria immediata) trovano applicazione le direttive già dettate dalla Regione Lazio medesima con determinazione della Giunta Regione Lazio del 14 luglio 1998 n. 3389 e sue modifiche ed integrazioni;

9) - le cooperative edilizie **SOCIETA' COOPERATIVA**, **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**, **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.**, **SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con nota assunta dal Comune di Roma, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Unità Organizzativa Edilizia Residenziale Pubblica prot. n. 23262 in data 12 aprile 2010 e la **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con nota prot. n. 55371 del 2 marzo 2010, hanno presentato istanza al fine di essere autorizzate a stipulare una convenzione integrativa a quella già stipulata in data 16 luglio 2001, Rep. n. 30313, Racc. n. 14865, a rogito Notaio Ungari Trasatti di Roma, sopra citata, nella quale fosse recepita la trasformazione della locazione a termine in proprietà superficaria degli alloggi oggetto dei programmi edilizi fruanti di contributi ex lege 493/93 a seguito delle autorizzazioni ottenute dalla Regione in ottemperanza alla normativa di cui alla legge n. 21/2003;

10) - con Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici - V.O. Edilizia Residenziale Pubblica - rispettivamente in data 11 maggio 2010 n. 476 e n. 736 in data 22 luglio 2010, come sopra allegate, le cooperative edilizie **SOCIETA' COOPERATIVA**, **SOCIETA' COOPERATIVA**, **SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**,



SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA e SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA, sono state autorizzate, a seguito di precedente autorizzazione della Regione Lazio con determinazioni n. B0374 del 28 gennaio 2010, n. B1462 del 18 marzo 2010 e n. B1530, n. B1531, B1533, B1528 tutte del 23 marzo 2010, in ottemperanza alla legge Regione Lazio n. 21/09, a stipulare una convenzione integrativa a quella stipulata in data 16 luglio 2001 a rogito del notaio Ungari Trasatti Rep. 30313/14865, sopra citata, in forza della quale era stato concesso il diritto di superficie (per novantanove anni e rinnovabile per uguale periodo) su aree comprese nel Piano di Zona "B38 MURATELLA" ai fini della realizzazione di programmi fruanti di contributo pubblico ex lege 493/93; convenzione integrativa affinché ed in forza della quale il regime degli alloggi venga trasformato da locazione a termine in proprietà superficaria;

11) - nelle suddette Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma n. 476 dell'11 maggio 2010 e n. 736 del 22 luglio 2010, sopra menzionate ed allegate, si precisa, inoltre, che relativamente alla trasformazione della locazione a termine in proprietà superficaria degli alloggi realizzati dalle suddette cooperative edilizie trovano applicazione le direttive già dettate dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 3389 del 14 luglio 1998 e sue modifiche ed integrazioni - per gli interventi finanziati ex legge 493/93 e legge 179/92.

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto **"ROMA CAPITALE"**, come sopra rappresentata e le cooperative ' - SOCIETA' COOPERATIVA " , " SOCIETA' COOPERATIVA", ' - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA", ' - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.", " - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" e SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA", ciascuna come sopra rappresentate, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 29 legge regione Lazio del 11/08/2009 n. 21 che ha modificato la Legge Regione Lazio n. 10/2004 art. 1 ed in riferimento alla determinazioni dirigenziali sia della Regione Lazio che del Comune di Roma, sopra citate, convengono e stipulano quanto segue ad integrazione e modifica della Convenzione a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 16 luglio 2001, Repertorio n. 30313, Raccolta n. 14865, sopra meglio citata.

ARTICOLO 1

"ROMA CAPITALE", in persona come sopra, consente, in relazione a tutte le aree assegnate e concesse convenzionalmente alle suddette cooperative, fruanti dei contributi ex legge 493/1993, in virtù della più volte citata convenzione, che il regime degli alloggi realizzati sulle suddette aree **ven- ga trasformato da locazione a termine per un periodo non inferiore ad otto anni e successiva assegnazione, in regime di immediata proprietà superficaria.**

Conseguentemente le suddette cooperative, come sopra rappresentate, beninteso ognuna per quanto di propria spettanza, vengono autorizzate ad assegnare direttamente in proprietà superficaria ai propri soci gli al-

loggi e loro pertinenze edificati anche sulle aree acquisite in virtù della più volte citata convenzione a rogito del notaio Ungari Trasatti, ai sensi della legge 493/93, aree meglio precisate in premessa.

Ciò nel rispetto e compatibilmente con i fini sociali e le regole sancite dal vigente Statuto sociale di ciascuna cooperativa concessionaria.

ARTICOLO 2

Restano fermi ed invariati i limiti dettati dalla normativa ad oggi in vigore in tema di alloggi realizzati mediante la fruizione di finanziamenti pubblici, ed in particolare quelli portati dalla specifica fonte di finanziamento pubblico ed in generale quelle portate dalla Legge del 17 febbraio 1992 n. 179 - Norme per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

Restano inoltre ferme ed invariate tutte le clausole, le pattuizioni e condizioni e quant'altro previsto e derivante dall'originario atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 16 luglio 2001, Rep. n. 30313, Racc. n. 14865, più volte citato ed al quale si rinvia come se fosse qui interamente riportato e trascritto, con particolare riguardo alle norme, patti, oneri e condizioni relativi alle convenzioni per la concessione del diritto di superficie ex art.35 della legge 865/71.

Questo atto inoltre non dà luogo ad alcun corrispettivo da parte delle concessionarie, rientrando lo stesso nella regolamentazione economica tra le parti e nel regime fiscale di cui al precedente atto di convenzione sopra citato di cui il presente atto è meramente integrativo, non comportando alcuna nuova concessione, né variazione di cubatura rispetto a quella già assegnata e concessa cui si rinvia, e per quanto occorra con esonero per il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia per tale motivo all'ipoteca legale.

ARTICOLO 3

La presente convenzione è esecutiva sin dalla presente stipulazione.

ARTICOLO 4

La presente convenzione sarà annotata presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, ove consentito, a margine di ciascuna nota per trascrizione della precedente convenzione per atto del Notaio Ungari Trasatti in data 16 luglio 2001, Rep. n. 30313/14865, più volte citata, non comportando il presente atto, come detto, alcuna nuova costituzione o trasferimento di diritti reali, e ciò ai sensi dell'art 2643 del Codice Civile.


Tutte le spese contrattuali e fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione, sono a carico di ciascuna società cooperativa concessionaria in ragione dei rispettivi interessi.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa in tema di edilizia residenziale pubblica ed in tema di cooperative edilizie.

I comparenti esonerano me notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

TRATTAMENTO DATI

Le parti ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 acconsentono al trattamento dei propri dati personali da parte del notaio rogante, ai fini del perfezionamento delle procedure relative al presente atto. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che i propri dati potranno essere trattati da soggetti terzi, incaricati dal notaio rogante, anche mediante



ASTE
GIUDIZIARIE®

strumenti informatici idonei all'archiviazione e saranno soggetti alle comunicazioni previste dalla Legge a favore di Enti e società incaricate dalla tenuta dei registri immobiliari, catastali e/o del Registro delle Imprese. Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che il responsabile del trattamento dei dati è il notaio rogante il presente atto e di consentire espressamente al trattamento dei dati sensibili, ex art. 17 D.Legsl. 196/2003, da parte dello stesso, ai fini del perfezionamento delle procedure del presente atto.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto da me letto ai componenti che lo approvano.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio, occupa di quattro fogli intercalati le prime quindici facciate per intero e quanto fin qui della presente e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti dieci.

FIRMATO: GIUSEPPE VOCE -
TAIO.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE® - BRUNO CESARINI NO-
TAIO.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®